



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ROMA
SEDICESIMA SEZIONE CIVILE

Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Cristina Pigozzo ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 39507/2016 promossa da:

CONSORZIO NAZIONALE IMBALLAGGI - CONAI (05451271000)
Elettivamente domiciliato in PIAZZA CARDELLI, 4 ROMA
Rappresentato e difeso dagli avvocati Antonio Damiano, Salvatore Lopreiato e dal prof.
avv.Av. Gian Domenico Mosco

PARTE ATTRICE

contro

PREGIS S.R.L. (GIÀ SO.PR.AD S.R.L.) (11622170154), già So.Pr.Ad. s.r.l.,
Elettivamente domiciliato in VIA V. VEZZI 19 C/O A. ZUGARINI 00049 VELLETRI
Rappresentato e difeso dall'Avv. GRIGOLETTO ALESSANDRO

PARTE CONVENUTA

CONSORZIO NAZIONALE PER IL RICICLAGGIO DEI RIFIUTI DEI BENI A BASE
DI POLIETILENE (POLIECO)

Elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. Tommaso Marvasi

Rappresentato e difeso dall'Avv. Tommaso Marvasi e dall'Avv. Andrea Calisse

INTERVENIENTE AD OPPONENDUM

CONCLUSIONI

Le parti hanno formulato le seguenti conclusioni:

CONAI come da atto di citazione;

PREGIS S.R.L. (già SO.PR.AD S.r.l.),

Voglia il Tribunale di Roma, in composizione monocratica, ogni contraria istanza respinta, così giudicare:

In via preliminare:

La convenuta PREGIS S.r.l. (già SO.PR.AD. S.r.l.) ribadisce e rinnova la riserva di appello rassegnata, ai sensi degli artt. 340 c.p.c. e 129 disp. att. c.p.c., avverso la sentenza non definitiva n. 3222/2020 pronunciata in data 10/02/2020 per come già manifestato in apposita dichiarazione di data 16.06.2020 e nelle note di trattazione cartolare di pari data depositate in occasione dell'udienza del 22 giugno 2020;

nel merito:

dichiarare, in applicazione dell'introdotta novità legislativa avente efficacia retroattiva ed in applicazione del principio del ne bis in idem, l'intervenuta cessazione della materia del contendere;

dichiarare la nullità della CTU per quanto dedotto in atti;

Rimettere la questione pregiudiziale di interpretazione alla Corte di Giustizia UE di Lussemburgo, ex articolo 267 TFUE

in via principale: respingere, per i motivi dedotti nella narrativa della comparsa di costituzione e risposta come integrati negli scritti difensivi versati agli atti di causa e, comunque, perché infondate in fatto e diritto, le domande tutte proposte nei confronti della società convenuta PREGIS S.r.l. (già SO.PR.AD. S.r.l.) dal Consorzio attore e, ciò, anche in applicazione dei precetti normativi dettati in punto di prescrizione;

in via subordinata principale: nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento delle domande attoree in relazione ai fatti per cui è causa, accertata e dichiarata la sussistenza in capo al Consorzio attore di un'inerzia che ha concorso a generare il pregiudizio economico di cui al petitum rassegnato dal medesimo consorzio, ridurre proporzionalmente l'importo che dovesse venir accertato come dovuto per i fatti di cui è causa;

in via subordinata condizionata: ammessa la chiamata del terzo e nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento delle domande attoree in relazione ai fatti per cui è causa, accertata la ricorrenza del vizio del consenso denunciato nella narrativa della comparsa di costituzione e risposta e la conseguente inefficacia del vincolo associativo fra la convenuta ed il Consorzio terzo chiamato, dichiarare l'annullamento e/o nullità dell'adesione della società convenuta al Consorzio Polieco e, per l'effetto ed in conseguenza del pronunciato annullamento e/o nullità del vincolo contrattuale in essere fra la convenuta ed il Consorzio terzo chiamato, condannare per tutti i motivi dedotti nella narrativa della comparsa di costituzione e risposta come integrati dagli scritti difensivi versati agli atti di causa, il medesimo terzo chiamato, Consorzio Nazionale per il riciclaggio dei rifiuti dei beni a base di Polietilene –Polieco-, con sede legale ed operativa in Roma, Piazza Santa Chiara n. 49, in persona del suo legale rappresentante pro tempore: a) a restituire alla società Soprad S.r.l. la complessiva somma di € 312.717,35= o quella maggiore o minore accertata in causa come non dovuta al Consorzio Polieco oltre agli interessi ed alla rivalutazione monetaria dalla data di ogni singolo versamento; b) a risarcire la convenuta PREGIS S.r.l. (già SO.PR.AD. S.r.l.) del danno da questa patito in misura pari alla differenza tra il contributo incassato secondo la normativa Polieco (oggetto della domanda di indebito) e quello eventualmente oggetto

di condanna in favore del Conai, ovvero quella maggiore o minore accertata in corso di causa oltre ad interessi e rivalutazione monetaria.

in via ulteriormente subordinata condizionata: ammessa la chiamata del terzo e nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento delle domande attoree in relazione ai fatti per cui è causa, condannare per tutti i motivi dedotti nella narrativa della comparsa di costituzione e risposta come integrati dagli scritti difensivi versati agli atti di causa, il terzo chiamato Consorzio Nazionale per il riciclaggio dei rifiuti dei beni a base di polietilene (Polieco), con sede legale ed operativa in Roma, Piazza Santa Chiara n. 49, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, a ristorare la convenuta PREGIS S.r.l. (già SO.PR.AD. S.r.l.) del danno ingiusto da questa patito in misura coincidente a quanto questa dovesse essere tenuta a corrispondere al Consorzio attore per i fatti di cui è causa, oltre ad interessi e rivalutazione monetaria.

In ogni caso: avendo la società convenuta provveduto a versare il Contributo Unificato ex lege previsto per la chiamata del terzo reietta dal Tribunale per le ragioni specificate nelle ordinanze rese rispettivamente in data 26.05.17 e 28.07.17, disporre la restituzione a favore della convenuta PREGIS S.r.l. (già SO.PR.AD. S.r.l.) dell'importo –euro 1686,26- da questa versato per la ricordata causale e ciò in quanto tale versamento, laddove confermata la reiezione della richiesta di chiamata di terzo, è da ritenersi privo di causa;

ammettere i mezzi di prova dedotti e la CTU merceologica;

PolieEco:

“Piaccia all’On. Tribunale Ordinario di Roma, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione:

i) prendere atto della novella legislativa di cui all’art. 237, comma 8, TU Ambiente, dichiarare il difetto di legittimazione attiva del Conai e, in ogni caso, dichiarare inammissibile ed improcedibile la domanda del Conai quanto ai beni già assoggettati a contributo PolieCo e, comunque, rigettare la stessa in quanto infondata ritenuto l’avvenuto pagamento del contributo ambientale ad altro Consorzio sui medesimi beni in polietilene;

ii) In ogni caso con vittoria delle spese, rimborso spese generali, diritti e onorari del presente giudizio”.

PREMESSO

Le domande delle parti e la sentenza non definitiva

Con atto di citazione in rinnovazione ritualmente notificato ai sensi dell’art. 164 c.p.c., il Consorzio Nazionale Imballaggi (Conai) conveniva in giudizio, dinanzi al Tribunale di Roma, la SO.PR.AD. s.r.l. al fine di sentire accogliere le seguenti conclusioni: «a) accertare la violazione da parte di SO.PR.AD. s.r.l., in relazione ai beni dalla stessa importati dall’estero e (o) prodotti in Italia dal mese di ottobre 1998 degli obblighi di **dichiarazione** dei quantitativi di imballaggi importati e (o) prodotti e ceduti e di versamento del contributo ambientale Conai stabiliti nelle disposizioni di legge, di statuto

*e di regolamento del Conai richiamate in narrativa; e per l'effetto b) condannare la suddetta SO.PR.AD. s.r.l. alla **presentazione al Conai delle dichiarazioni** relativi ai quantitativi di imballaggi importati dall'estero e (o) prodotti in Italia e ceduti dal mese di ottobre 1998 in avanti previsto dallo statuto e dal regolamento Conai, con la determinazione ai sensi dell'art. 614 bis c.p.c. di una somma di denaro dovuta dalla Società per ogni violazione o inosservanza successiva ovvero per ogni ritardo nell'esecuzione dell'eventuale provvedimento di condanna; c) condannare la suddetta società al pagamento in favore del Conai del contributo ambientale dovuto per gli imballaggi importati dall'estero e (o) prodotti in Italia e ceduti **dal mese di ottobre 1998 in poi** nella somma di euro 4.450.181, o in quella maggiore o minore che sarà determinata in corso di causa; d) condannare la Società convenuta al pagamento in favore del Conai degli interessi sulla suddetta somma, calcolati dal momento delle scadenze dei singoli pagamenti mensili all'effettivo soddisfo, ai tassi indicati nelle disposizioni del regolamento Conai vigenti nel corso del tempo, ferma restando la possibilità per il Conai di irrogare le sanzioni previste nel suo statuto e nel suo regolamento; e) condannare la SO.PR.AD. s.r.l. a pubblicare la sentenza che accoglie le presenti conclusioni su tre quotidiani a diffusione nazionale, di cui uno economico».*

A fondamento della svolta domanda, la parte rappresentava che: il Consorzio Nazionale Imballaggi è un consorzio tra imprenditori di diritto privato costituito nel 1997, cui è demandato per legge il compito di raccordare l'attività relativa alla produzione e all'utilizzo degli imballaggi, svolta dai produttori e dagli utilizzatori di tali beni, con l'attività di raccolta differenziata effettuata dalle pubbliche amministrazioni; al Consorzio Nazionale Imballaggi devono obbligatoriamente partecipare, ai sensi dell'art. 224 del d.lgs. 152/2006, al fine di adempiere gli obblighi di legge relativi alla raccolta, al recupero e al riciclaggio degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio, tutti i produttori e gli utilizzatori di imballaggi che non abbiano a tale scopo costituito sistemi consortili autonomi; la SO.PR.AD. s.r.l. è una società operante nel settore dell'importazione, della produzione e della cessione di imballaggi in plastica (nella specie, di cc.dd. film protettivi removibili in polietilene, oltre a tubi, lastre e profilati in materiale plastico) e, pertanto, all'atto della sua costituzione, nel 1998, si iscriveva al Conai; fino al 2002 la società convenuta restava iscritta al Consorzio e adempiva correttamente gli obblighi previsti dallo statuto e dal regolamento consortile, ossia gli obblighi dichiarativi concernenti i quantitativi di imballaggio importati, prodotti e ceduti nonché l'obbligo di versamento del

c.d. contributo ambientale Conai; in seguito, tuttavia, la società convenuta interrompeva l'invio delle dichiarazioni periodiche e il pagamento del predetto contributo nei confronti del Consorzio; quest'ultimo attivava pertanto una serie di controlli incrociati, all'esito dei quali emergeva che a partire dal 2003 la SO.PR.AD. s.r.l. aveva iniziato a cedere sistematicamente i propri imballaggi applicando nei confronti dei cessionari il contributo di un diverso consorzio obbligatorio, il Consorzio Nazionale per il riciclaggio dei rifiuti dei beni a base di polietilene (c.d. PolieCo); pertanto, la SO.PR.AD. s.r.l. veniva più volte sollecitata a regolarizzare la propria posizione nei confronti del Consorzio Nazionale Imballaggi; in un primo momento la società convenuta forniva riscontro a tali richieste scritte, asserendo tuttavia che i beni di sua produzione non potessero farsi rientrare nella nozione di imballaggio di cui all'art. 218 d.lgs. 152/2006, bensì solo ed esclusivamente in quella di beni in polietilene con funzione strumentale e accessoria rispetto alla produzione di altri beni, con la conseguenza che correttamente la società stava applicando il contributo PolieCo in luogo del contributo ambientale Conai; a ciò il Conai replicava che, in base alla normativa europea e nazionale di riferimento, la SO.PR.AD. s.r.l. era tenuta a partecipare al sistema consortile di recupero e smaltimento degli imballaggi, come del resto aveva fatto fino al 2002, non anche al sistema di gestione dei beni in polietilene; intimava perciò alla società convenuta di cessare il versamento del contributo nei confronti del PolieCo e di regolarizzare la propria posizione con il medesimo Conai; tale diffida restava, peraltro, priva di ogni riscontro, anche a causa del comportamento ostruzionistico del PolieCo, che si rifiutava di procedere ad ulteriori verifiche congiunte con il Conai presso la società sull'effettiva natura delle pellicole protettive da questa prodotte.

Sulla scorta di tali premesse, la parte concludeva come sopra riportato.

Si costituiva in giudizio la SO.PR.AD. s.r.l., chiedendo in via principale – Accertata l'inesistenza di valida procura alle liti, dichiarare, per i motivi di cui alla narrativa del presente atto, l'estinzione del presente giudizio disponendo, al contempo, la cancellazione dello stesso dal ruolo; Nel merito:

in via principale: *respingere, per i motivi dedotti nella narrativa del presente atto e comunque perché infondate in fatto e diritto, le domande tutte proposte nei confronti della convenuta So.Pr.Ad. S.r.l. dal Consorzio attore; in via subordinata condizionata: nella*

denegata e non creduta ipotesi di accoglimento delle domande attoree in relazione ai fatti per cui è causa, accertata la ricorrenza del vizio del consenso denunciato nella narrativa del presente atto e la conseguente inefficacia del vincolo associativo fra la convenuta ed il Consorzio terzo chiamato, dichiarare l'annullamento e/o nullità dell'adesione della società convenuta al Consorzio Polieco e, per l'effetto ed in conseguenza del pronunciato annullamento e/o nullità del vincolo contrattuale in essere tra la Convenuta ed il Consorzio terzo chiamato, condannare per tutti i motivi dedotti nella narrativa del presente atto, il medesimo terzo chiamato, Consorzio Nazionale per il riciclaggio dei rifiuti dei beni a base di Polietilene – Polieco – (c.f. e p. iva 05119661006) con sede legale ed operativa in 00186 Roma, Piazza Santa Chiara n. 49, in persona del legale rappresentante pro tempore: a) a restituire alla società Soprad S.r.l. la complessiva somma di € 600.000,00 o quella maggiore o minore che sarà accertata come non dovuta al Consorzio Polieco oltre agli interessi ed alla rivalutazione monetaria dalla data di ogni singolo versamento come verrà precisato in corso di causa; b) a risarcire la convenuta Soprad del danno da questa patito in misura pari alla differenza tra il contributo incassato secondo la normativa Polieco (oggetto della domanda di indebito di cui sopra) e quello eventualmente oggetto di condanna in favore del Conai, ovvero quella maggiore o minore che sarà accertata in corso di causa oltre ad interessi e rivalutazione monetaria. In via ulteriormente subordinata condizionata: nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento delle domande attoree in relazione ai fatti per cui è causa, condannare per tutti i motivi dedotti nella narrativa del presente atto, il medesimo terzo chiamato, Consorzio Nazionale per il riciclaggio dei rifiuti dei beni a base di Polietilene – Polieco – (c.f. e p. iva 05119661006) con sede legale ed operativa in 00186 Roma, Piazza Santa Chiara n. 49, in persona del legale rappresentante pro tempore a ristorare la convenuta Sopra del danno ingiusto da questa patito in misura coincidente a quanto questa dovesse essere tenuta a corrispondere al Consorzio attore per i fatti di cui è causa, ad interessi e rivalutazione monetaria”.

Respinta con ordinanza del 26 maggio 2017 la richiesta della Società convenuta di chiamata in causa del Polieco, quest'ultimo è nondimeno volontariamente intervenuto nel presente giudizio nella pendenza dei termini ex art. 183, comma 6, c.p.c. e, con atto di intervento ex art. 105 c.p.c. del 29 settembre 2017 ha chiesto all'ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, di accogliere le deduzioni difensive svolte dalla convenuta nei confronti del Conai, rassegnando le seguenti conclusioni:

“Piaccia all’On. Tribunale Ordinario di Roma, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, i) dichiarare che i beni in polietilene prodotti da SOPRAD non costituiscono imballaggi, né in relazione alla loro natura, né in funzione della loro destinazione effettiva, e che esattamente è stato pagato il contributo PolieCo da parte degli utilizzatori degli stessi e che, in ogni caso, con tale pagamento, è stata assolta dall’impresa l’obbligazione ambientale, che non può dare luogo a ripetizioni, e conseguentemente rigettare ogni domanda proposta dal Consorzio Conai nei confronti di SOPRAD., in quanto improcedibile, inammissibile e, comunque, del tutto infondata; ii) In ogni caso con vittoria delle spese, rimborso spese generali, diritti e onorari del presente giudizio”.

Depositata le memorie istruttorie delle parti, all’udienza del 5 marzo 2018 il Giudice si è riservato la decisione sull’ammissione dei mezzi di prova richiesti e, con ordinanza emessa fuori udienza, ha ritenuto la causa matura per la decisione sulla base della documentazione in atti, rinviando le parti per la precisazione delle conclusioni all’udienza del 24 giugno 2019, nel corso della quale la causa è stata trattenuta in decisione con la concessione dei

termini di legge per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.

Con la sentenza non definitiva n. 3222/2020 il Tribunale di Roma – riconosciuto che “i film protettivi adesivi e removibili prodotti e importati dalla società oggi convenuta devono essere classificati quali imballaggi, in particolare come imballaggi di tipo terziario (o per il trasporto), presentando questi tutte le caratteristiche proprie degli imballaggi sin qui esaminate” (pag. 14) – ha accertato e dichiarato “l’obbligo in capo alla società convenuta, SO.PR.AD. s.r.l., di iscrizione al Consorzio Nazionale Imballaggi (Conai) a far data dal 1998 ed i conseguenti obblighi dichiarativi e contributivi” e, correlativamente, “il difetto, in capo alla medesima società convenuta, dei presupposti per l’adesione al Consorzio Nazionale per il riciclaggio dei rifiuti dei beni a base di polietilene (PolieCo)”.

La causa è stata rimessa sul ruolo per “l’esatta determinazione delle somme dovute dalla società convenuta al Consorzio attore a titolo di contributo ambientale nonché la quantificazione degli importi dovuti dal PolieCo, terzo intervenuto, nei confronti della società convenuta a titolo di ripetizione dei contributi indebitamente versati (dal 2003 ad oggi), rinviando ogni altra decisione, anche sulle spese di lite e sui provvedimenti ex art. 614 bis c.p.c. richiesti in citazione da Conai, alla sentenza definitiva.

Contestualmente all'emissione della sentenza n. 3222/2020, con separata ordinanza, anch'essa depositata il 13 febbraio 2020, il Tribunale ha accolto l'istanza di esibizione ex art. 210 c.p.c. avanzata da Conai, ordinando "a parte convenuta di esibire in giudizio, entro trenta giorni: a) le fatture di vendita emesse e relative alle cessioni di imballaggi; b) le fatture di acquisto ricevute dalla società per l'importazione di film plastici vuoti e di materiali di imballaggio; c) le fatture di acquisto ricevute dalla società per l'importazione di altri imballaggi vuoti e di merci imballate; tutte relative al periodo compreso da ottobre 1998 fino all'attualità" ed ha istruito la causa con CTU contabile finalizzata a determinare i contributi dovuti a CONAI nel periodo di riferimento e quelli versati nel detto periodo a PoliEco con richiesta di ripetizione da parte della SO.PR.AD.

Emessa sentenza non definitiva che ha accertato l'obbligo in capo alla società convenuta, SO.PR.AD. s.r.l., di iscrizione al Consorzio Nazionale Imballaggi (Conai) a far data dal 1998 e di adempiere ai conseguenti obblighi dichiarativi e contributivi, la causa è stata rimessa sul ruolo conferendo incarico peritale al fine di determinare, sulla base della documentazione contabile acquisita ed acquisenda con ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c., i quantitativi di imballaggi prodotti, ceduti e importati dalla So.pr.ad. s.r.l. nei periodi indicati nell'atto di citazione, nonché l'ammontare delle somme che la convenuta deve versare al Conai a titolo di contributo ambientale in relazione alle cessioni di imballaggi effettuate nel periodo in questione, individuando con precisione sia gli importi dovuti per ciascuna annualità sia l'importo complessivo dovuto nonché l'esatto ammontare delle somme che la società convenuta ha versato, nel periodo indicato nella comparsa di risposta, nei confronti del PolieCo dal maggio 1999 fino all'attualità, specificando sia l'importo pagato per ogni annualità, sia l'importo complessivo corrisposto".

Depositata la CTU contabile del prof. Mechelli, all'udienza di precisazione delle conclusioni del 14 marzo 2023 – dopo una serie di rinvii anche dovuti alla sostituzione del giudice istruttore titolare del ruolo – la causa è stata trattenuta in decisione con concessione dei termini di legge per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.

Thema decidendum

Il presente giudizio verte sull'unico profilo della determinazione dei contributi che la società convenuta deve al CONAI e su quelli che la stessa nel medesimo periodo per i medesimi beni ha versato a PoliEco al fine della domanda di restituzione.

Invero, come è costantemente affermato dalla Suprema Corte il giudice resta vincolato dalla sentenza non definitiva (anche se non passata in giudicato) sia in ordine alle questioni definite, sia per quelle che ne costituiscano il presupposto logico necessario, senza poter risolvere quelle questioni in senso diverso con la sentenza definitiva e, ove lo faccia, il giudice di legittimità può rilevare d'ufficio la violazione del giudicato interno. (Cassazione civile sez. I, 14/03/2018, n.6251, Cassazione civile sez. VI, 03/05/2012, n.6689).

Pertanto, benché lo scrivente giudice abbia deciso una causa gemella interpretando la nozione di imballaggio alla luce della sentenza della Suprema Corte n. 12458/2023 che ha accertato che la nozione di imballaggio debba essere intesa non sulla base della mera funzione del contenere e del proteggere ma in relazione alla sua destinazione alla circolazione nel mercato, escludendo tale qualità nel caso di contenitori in polietilene destinati alla raccolta, movimentazione, lavorazione e immagazzinaggio di prodotti ortofrutticoli all'interno del ciclo produttivo agricolo, estranei al circuito commerciale e/o di vendita, tale nuovo orientamento non consente di intaccare il contenuto precettivo ed i presupposti logici della sentenza non definitiva anteriormente emessa.

La modifica dell'art.237 del T.U.A. da parte del D.Lgs. 116/2020 del 3 settembre 2020

Peraltro, deve escludersi che abbia possa incidere sulla suddetta sentenza anche la novella legislativa di cui al d.lgs. 116/2020 di recepimento nel nostro ordinamento delle Direttive UE 2018/851 e 2018/852 che modificava l'art. 237 del T.U.A.

Nella prospettazione delle parti convenute, l'introduzione del principio del ne bis in idem attuerebbe pienamente il recepimento dell'art. 7 della Direttiva 2018/852 (UE) e dell'art. 8-bis della Direttiva 2018/851 (UE), garantendo così un riferimento unitario dei principi operanti per i sistemi collettivi previsti dalla Parte Quarta del T.U.¹.

¹ Nei lavori preparatori del decreto legislativo, ed in particolare nella relazione, si legge esplicitamente: «La norma, al comma 8 recepisce anche la condizione n. 2 del parere della Commissione XIII del Senato, si rende necessaria per risolvere definitivamente le contestazioni ed il contenzioso in tema di pagamento del doppio contributo ambientale da parte dei sistemi collettivi per gli imballaggi e trova uno

L'art. 237, comma 8°, del d. Lgs. n. 116/2020 (di recepimento di due direttive UE, ribadiamo) espressamente stabilisce:

«8. Il contributo ambientale versato ad un sistema collettivo esclude l'assoggettamento del medesimo bene, e delle materie prime che lo costituiscono, ad altro contributo ambientale previsto dalla parte quarta del presente decreto legislativo. La presente disposizione si applica con efficacia retroattiva».

Il detto principio che, invero, sembrerebbe dichiarare un principio ovvio, in forza dell'applicazione retroattiva della norma, impedirebbe che CONAI possa chiedere il pagamento del contributo ambientale per il riciclo dell'imballaggio ove altro e diverso contributo ambientale sia già stato comunque versato dal produttore. La tesi è la seguente: se la società convenuta ha pagato il PolieCo per lo smaltimento dei rifiuti derivati dai beni da essa immessi nel territorio e se il PolieCo li ha lavorati (come attestato dall'ampio raggiungimento degli obiettivi di riciclaggio fissati dal Ministero), non è ipotizzabile un ulteriore pagamento per uno scopo già ottenuto.

Tale orientamento è stato recepito da due sentenze della Corte d'Appello di Roma.

Con tali sentenze– la n. 3413/2023, richiama espressamente la motivazione della sentenza n. 4133/2021 – la Corte d'Appello, ritenuti sussistenti i presupposti per l'applicazione dello jus superveniens, per effetto dell'applicazione del nuovo art. 3, comma 11, n. 8 del decreto legislativo 3 settembre 2020, n. 116, in riforma dell'impugnata sentenza, dichiarava la sopravvenuta carenza di legittimazione del Conai al pagamento dei contributi ambientali già versati al Polieco relativamente agli stessi beni. Respingeva la tesi del CONAI per la quale la nuova norma si limita ad escludere la duplicazione della contribuzione ambientale sul medesimo bene nei rapporti tra ciascun consorzio nazionale e i sistemi autonomi costituiti per la gestione dei rifiuti che rientrerebbero astrattamente nella competenza del primo e pure quella che leggeva la norma come un condono del contributo ambientale retroattivo e valido solo per il passato. Il Giudice di seconde cure ribadiva, invece, che non si era determinata la cessazione della materia del contendere ma la sopravvenuta carenza di legittimazione attiva del CONAI, avendo parte convenuta già adempiuto ad altro consorzio.

specifico precedente nell'art. 11, comma 2, della L. 28 luglio 2016, n. 154, riferita, però, esclusivamente alle "imprese agricole che utilizzano o importano imballaggi»

In ragione della ricordata novità legislativa, parte convenuta e l'intervenuta chiedono sia dichiarata la cessazione della materia del contendere ovvero la sopravvenuta carenza di legittimazione di CONAI.

La contrapposta tesi della presente sezione

Su tale questione merita riprodurre la motivazione già espressa nella sentenza emessa da questa sezione n. 2364/22 (est. Paolo Goggi), richiamata sul punto anche dalle sentenze n. 8638/22 e 614/22.

“La tesi sin qui prospettata, tuttavia, si fonda su una interpretazione meramente letterale della novella legislativa che non si concilia con quella sistematica fondata non soltanto sulla specifica collocazione organica del comma 8 dell’art. 237 ma anche sulle altre norme del T.U. Ambiente relative alla gestione dei rifiuti in polietilene.

Invero, a mente del nuovo cpv del comma 1 dell’art. 237, “I Consorzi ovvero i sistemi di gestione in forma individuale o collettiva, di cui ai titoli II e III della parte quarta del presente decreto legislativo, già istituiti ovvero riconosciuti ovvero in corso di riconoscimento, operano sull’intero territorio nazionale senza generare distorsioni della concorrenza, curano per conto dei produttori la gestione dei rifiuti provenienti dai prodotti che immettono sul mercato nazionale e dai prodotti importati in condizioni non discriminatorie, in modo da evitare ostacoli al commercio, adempiono ai propri obblighi senza limitare le operazioni di raccolta e di gestione nelle aree più proficue”.

Ai sensi poi, del comma 2 dell’art. 237, “I sistemi di gestione adottati devono essere aperti alla partecipazione degli operatori economici interessati, assicurando il rispetto del principio di trasparenza e di non discriminazione, garantiscono la continuità dei servizi di gestione dei rifiuti sull’anno solare di riferimento, ancorché siano stati conseguiti gli obiettivi generali e specifici ad essi applicabili, nonché adeguata attività di informazione ai detentori di rifiuti sulle misure di prevenzione e di riutilizzo, sui sistemi di ritiro e di raccolta dei rifiuti anche al fine di prevenire la dispersione degli stessi”.

L’art. 237 del d. lgs. n. 152/2006, dunque, è in primo luogo volto alla regolamentazione dei rapporti tra ciascun consorzio nazionale e i rispettivi sistemi autonomi di gestione, e la novella legislativa di cui al d. lgs. n. 116/2020 (di recepimento delle direttive UE 851 e 852 del 2018) si colloca in un contesto volto ad accrescere il grado di concorrenza nel

settore della gestione dei rifiuti, aprendolo sempre di più all'intervento di sistemi autonomi di gestione rispetto ai Consorzi nazionali.

Ebbene, l'interpretazione estensiva del comma 8 invocata dalle difese dell'attrice e della Polieco, finirebbe per porsi in contrasto non soltanto con tale cornice normativa in cui la disposizione è collocata, ma altresì con la previsione di cui all'art. 224, comma 9 T.U. Ambiente, ai sensi del quale "l'applicazione del contributo ambientale Conai esclude l'assoggettamento del medesimo bene e delle materie prime che lo costituiscono ad altri contributi con finalità ambientali previsti dalla parte quarta" del d. lgs. n. 152/2006 e ne comporterebbe la tacita abrogazione.

Se è vero, infatti, che l'art. 224, comma 9 attribuisce carattere residuale al sistema di gestione dei rifiuti in polietilene di competenza Polieco rispetto a quello di gestione degli imballaggi di competenza Conai, nell'ambito di un assetto normativo generale che esclude dall'attività istituzionale di Polieco tipologie di beni e di rifiuti che, pur essendo costituiti in polietilene, sono oggetto di discipline specifiche, quali appunto gli imballaggi, allo scopo di evitare sovrapposizioni di competenze e duplicazioni di interventi a danno di uno svolgimento efficiente, efficace ed economico delle attività di recupero e riciclaggio dei rifiuti, il diritto potestativo accordato all'operatore economico di scegliere altro ente di gestione dei rifiuti a cui corrispondere il contributo e la possibilità di far salvo il pagamento una volta effettuato, comporterebbe lo svuotamento del significato della disposizione normativa surrichiamata e della sua ratio. Ma non solo, perché per un verso consentirebbe a qualsiasi impresa produttrice di determinate categorie di rifiuti di scegliere il consorzio nazionale al quale aderire sulla base della propria personale iniziativa, anche a prescindere dalla natura dei propri prodotti - così, per esempio, prospettando un'ipotesi inversa a quella occorsa nel caso di specie, un'impresa produttrice di materiale in polietilene che non costituisce imballaggio potrebbe preferire di aderire a Conai anziché a Polieco e i contributi erroneamente versati al primo sarebbero per ciò solo irripetibili – per altro verso, tale interpretazione darebbe la stura a scelte discrezionali aventi finalità di mera convenienza economica, finendo per premiare quegli operatori economici che decidano di versare i contributi al Consorzio o al sistema di gestione dei rifiuti che applichi delle tariffe inferiori, sebbene siano effettivamente superiori i costi sostenuti dall'ente competente per lo smaltimento dei rifiuti di quel particolare prodotto immesso al consumo e per il quale, peraltro, sempre per ipotesi, abbia ricevuto dall'impresa produttrice le relative dichiarazioni

periodiche. Né può ritenersi che la disposizione della novella normativa, in tal modo interpretata, affidi al meccanismo della successiva ripetizione delle somme indebitamente corrisposte dagli operatori economici, nei rapporti tra i Consorzi ed i sistemi di gestione dei rifiuti, il riequilibrio del sistema, se non a prezzo di aumento dei costi di gestione del servizio e di intensificazione della conflittualità tra questi ultimi che invece la natura retroattiva della norma è in tutta evidenza destinata ad evitare.

Lo scopo della norma è dunque quello di estendere a tutte le ipotesi di gestione dei rifiuti, il principio di irripetibilità dei pagamenti già desumibile, limitatamente ai prodotti sottoposti ai contributi Conai, dall'art. 224 TU, evitando ostacoli e condotte ostruzionistiche al regime della libera concorrenza tra sistemi autonomi - che abbiano ottenuto il riconoscimento ministeriale e che siano costituiti da produttori di una speciale categoria di beni e di materie prime, astrattamente tenuti ad aderire ad uno dei Consorzi nazionali previsti dalla parte quarta del T.U. per quel tipo di rifiuti - e tali Consorzi, i quali, dunque, non possono pretendere anch'essi il pagamento del contributo ambientale dal produttore aderente ad un sistema autonomo di gestione e dunque per beni e materie prime rientranti all'interno di tale sistema. In tal modo giustificando, altresì, la "efficacia retroattiva" espressamente riconosciuta dal legislatore alla disposizione di cui all'art. 237, comma 8, al fine di risolvere eventuali contenziosi sorti sul punto tra Consorzi nazionali e sistemi autonomi.

La esigenza di precludere la proliferazione di richieste di versamenti di contributi con riferimento ad un medesimo profilo di raccolta e di gestione dei rifiuti era stata avvertita anche in ambito comunitario sicchè il legislatore interno, recependo puntuali direttive sovranazionali, ha statuito che non fosse possibile richiedere il versamento di contributi relativi alla materia specifica una volta che gli stessi fossero stati già riscossi da un operatore istituzionale riconosciuto come ente preposto alla riscossione dei contributi (nazionale od autonomo). La predetta disposizione è stata emanata con efficacia retroattiva al fine di favorire l'azzeramento del contenzioso pendente (chiaro essendo che tutti i Consorzi di uno specifico novero di raccolta e di gestione dei rifiuti erano titolati alla riscossione dei contributi ambientali, ma avvertendosi la necessità che l'operatore commerciale non fosse costretto a pagare per una stessa prestazione, fonte di inquinamento ambientale, molteplici contributi).

Il predetto canone (ormai costituente ius receptum) non può, però, essere confuso con quello del diritto dell'operatore commerciale di opzione del Consorzio al quale versare i relativi contributi; ed infatti mette conto evidenziare che, al netto della esistenza di possibili materie che diano adito a dubbi di natura interpretativa in ordine alla sussunzione nel relativo comparto di raccolta e di gestione dei rifiuti, deve essere di univoca percezione quale sia il Consorzio che si occupa di imballaggi e quale quello che si occupa di materiale in polietilene, tanto al fine di evitare sovrapposizione di ruoli in ambito di riscossione dei contributi di natura ambientale.

Deve, pertanto, ribadirsi che la normativa sopravvenuta allorché l'istruttoria era conclusa, non è, in forza delle ragioni sopra espresse, riferibile al contesto oggetto di indagine”.

Tale assunto può essere condiviso laddove rende evidente che la competenza del PolieCo alla trattazione dei rifiuti in polietilene recede ove il rifiuto possa essere considerato imballaggio alla luce della Direttiva Comunitaria, della giurisprudenza unionale e della normativa di attuazione del Codice dell'Ambiente.

Tale era ed è l'orientamento della presente sezione: l'art. 224, 9° comma, del D.Lgs. 152/2006 prevede espressamente, proprio al fine di evitare qualsiasi equivoco su una sorta di duplicazione della contribuzione ambientale, che “l'applicazione del contributo ambientale CONAI esclude l'assoggettamento del medesimo bene e delle materie prime che lo costituiscono ad altri contributi con finalità ambientali previsti dalla parte quarta del presente decreto o comunque istituiti in applicazione del presente decreto”. Se ne ricava che, essendo la gestione degli imballaggi di competenza esclusiva del CONAI - che è un consorzio avente personalità giuridica di diritto privato, consorzio obbligatorio per i produttori e gli utilizzatori di imballaggi, obbligati per legge alla raccolta dei rifiuti di imballaggi, i cui costi vengono ripartiti proprio dal CONAI tra queste due categorie - gli imballaggi, anche se in polietilene, devono essere gestiti dal CONAI mentre la competenza di PolieCo (per quanto normativamente consorzio che si occupa del riciclaggio dei rifiuti di beni in polietilene) non attiene agli imballaggi ma agli altri beni in polietilene. La novella ha semplicemente esteso il principio di non ripetibilità nel conflitto tra consorzi nazionali di gestione di rifiuti e gestioni autonome dei medesimi rifiuti, riconosciute dal Ministero. Non può, invero, ritenersi alcuna sanatoria finalizzata a far cessare il contenzioso tra Conai e PoliEco in quanto manca un termine finale fino al quale

far valere l'eccezione di avere comunque pagato, mentre la norma intesa nel senso che basti pagare ad uno o all'altro dei gestori di rifiuti siano essi imballaggi o meno, renderebbe discrezionale e opportunistica la selezione del consorzio cui versare il contributo ambientale.

Deve essere disattesa, quindi, la richiesta di dichiarare la sopravvenuta carenza di legittimazione di Conai o la cessazione della materia del contendere.

In ordine alla cessazione della materia del contendere

La difesa di PREDIS rappresenta che ora CONAI ha posto a carico direttamente dei cessionari dei film adesivi l'obbligazione di versare il contributo ambientale Conai e ciò renderebbe superflua la statuizione in ordine al riconoscimento dell'obbligo della convenuta di iscriversi a CONAI. Come si è detto, la tesi non potrebbe comunque essere accolta stante il vincolante disposto della sentenza non definitiva già emessa.

In ordine alla prescrizione

PREGIS eccepisce anche l'intervenuta prescrizione dovendosi applicare la prescrizione quinquennale per tutti i contributi antecedenti il quinquennio rispetto alla notifica dell'atto di citazione del 26.05.2016 (Tribunale di Roma, Sez. XVI Civile, n. 8184/2021). Peraltro, stigmatizza la condotta del CONAI che ha solo tardivamente preteso contributi negli anni maturati, contributi che PREGIS ha nel tempo acquisito dai suoi clienti e riversato a PoliEco, consorzio ritenuto competente, con ciò aggravando l'onere per PREGIS.

Sul punto deve, invece, ritenersi che la **prescrizione sia decennale** e non si possa applicare la prescrizione breve che è relativa a tutto ciò che deve pagarsi periodicamente ad anno o in termini più brevi. Infatti, diversamente da quanto può ritenersi per i contributi di bonifica o contributi quali Tassa Camera di Commercio, tassa TOSAP, la cui esazione dipende dal mero protrarsi nel tempo di una situazione che motiva l'erogazione, il contributo ambientale è dovuto solo se nel corso dell'anno il soggetto ha compiuto operazioni di importazione, produzione, cessione di imballaggi nel territorio nazionale ed in base alla dichiarazione fornita al CONAI. Pertanto, solo in tal caso, il contributo è dovuto e deve essere quantificato nella misura a ciò correlata. Qualora ciò non avvenga per qualunque ragione, non sorge alcun obbligo di versamento a carico dei consorziati,

benché essi continuino a partecipare al Consorzio. Questa tesi, riaffermata anche in pronunce del Tribunale di Milano argomenta, a contrario, sulla base del dictum della Suprema Corte che, con riferimento ai contributi consortili di bonifica, ha riconosciuto l'applicabilità della prescrizione breve di cui all'art. 2948 n.4 c.c. sul presupposto che si tratta di prestazioni periodiche, dovute in relazione al solo prolungarsi, sul piano temporale, della prestazione erogata dal consorzio o del beneficio da esso concesso, senza che sia necessario, per ogni singolo periodo contributivo, un riesame dell'esistenza dei presupposti impositivi (Cass. Sez. 5, Sentenza n. 26013 del 10/12/2014).

Non può accogliersi la tesi della sospensione del decorso della prescrizione per comportamento fraudolento della società convenuta in quanto è incontestata che la stessa abbia fornito le dichiarazioni e pagato il contributo Conai fino al 2002. Successivamente ha spiegato che non riteneva di dover essere tenuta al pagamento del contributo al Conai per una diversa interpretazione della nozione di imballaggio. Quindi, non vi è alcun occultamento da parte di PREGIS.

In ordine alla consulenza contabile disposta

Parte convenuta censura di nullità la consulenza, lamentando che giudice abbia concesso **l'ordine di esibizione** avente ad oggetto le fatture di vendita emesse e relative alle cessioni di imballaggi; le fatture di acquisto ricevute dalla società per l'importazione di film plastici vuoti e di materiali di imballaggio; le fatture di acquisto ricevute dalla società per l'importazione di altri imballaggi vuoti e di merci imballate, relative al periodo compreso da ottobre 1998 fino all'attualità, con ciò supplendo all'onere probatorio che incombeva sul CONAI. Tuttavia, sotto tale aspetto si ritiene corretta la richiesta coattiva a PREGIS di documentazione di cui la CONAI non poteva essere a conoscenza in ragione dell'inadempimento della stessa PREGIS agli obblighi dichiarativi sulla stessa incumbenti. Poiché la sentenza non definitiva ha accertato la sussistenza dell'obbligo di PREGIS all'iscrizione nel consorzio CONAI e la stessa ha cessato di inviare dichiarazioni obbligatorie fin dal 2002 è corretto l'ordine di esibizione della documentazione contabile necessaria per ricostruire il flusso di acquisti/importazioni/cessioni in Italia ed all'estero al fine di quantificare il contributo dovuto. CONAI non può essere penalizzata nell'accertamento del quantum dovuto.

Ulteriore profilo di censura attiene alla circostanza che il CTU abbia acquisito **dal sito istituzionale del CONAI i dati relativi ai coefficienti di moltiplicazione** fissati nelle delibere del CdA che non erano stati riversati in atti ed i bilanci di CONAI. In particolare, la PREGIS lamenta che il CTU abbia utilizzato, per la determinazione del quantum del contributo ambientale, per il quale si applicava, a mente del regolamento del CONAI vigente all'epoca dell'introduzione del presente giudizio, l'art. 4 commi 2-3, bilanci e delibere non prodotte, nelle scansioni temporali stabilite dal codice di rito, dapprima acquisite dal sito istituzionale web e poi da parte attrice nel corso delle operazioni peritali.

Si tratta degli allegati depositati nella consulenza al n. 22.

Ciò nonostante il dissenso esplicitato della parte PREGIS.

Inoltre, nel merito la PREGIS nell'evadere all'ordine di esibizione impartitogli, ha precisato che: **“per gli anni antecedenti il 01.01.2010 non esistono documenti disponibili** presso la convenuta essendosi questa uniformata alla previsione codicistica di cui all'art. 2220 c.c.”. (cfr. nota deposito 9.03.20). La **carezza documentale**, non essendo la PREGIS tenuta alla conservazione di detta documentazione oltre il decennio, è stata **supplita dal CTU per il periodo 1998-2009 con un calcolo induttivo** basato sui bilanci di PREGIS acquisiti presso la Camera di Commercio che, a suo avviso, non può essere considerato ammissibile.

Invero, a seguito della notifica della citazione nel 2016, la PREGIS non può giovarsi sic ed simpliciter del sopravvenire della ultradecennalità della documentazione contabile e avrebbe dovuto mantenere quantomeno le scritture dal 2006, ben potendo immaginare in ragione della formulazione della domanda che alla stessa sarebbe stata chiesta la produzione delle fatture e, più in generale delle scritture contabili.

Invero, quanto alla acquisizione di documentazione da sito istituzionale CONAI e dalla Camera di Commercio, i coefficienti di moltiplicazione erano già richiamati nell'atto di citazione fino al 2014.

Per il resto, come chiarito dal CTU, tutte le aliquote dal 2010 al 2019 sono indicate nei bilanci Conai, reperibili presso la Camera di Commercio e trasmessi da parte attrice alle parti nel corso dei lavori peritali (All. 22). Tutte le aliquote sono peraltro reperibili nel documento “Variazioni Cac dal 1998 al 2020” disponibile sul sito web del Conai e liberamente accessibile (All. 23); i coefficienti del contributo legno sono indicati nel

documento disponibile sul sito del Conai “Variazioni Cac dal 1998 al 2020” (All. 23) e per le annualità dal 2010 in poi nei bilanci Conai (All. 22).

Il CTU, ha, quindi, esplicitato di avere utilizzato i dati richiamati per rispondere ai quesiti (p.37).

Peraltro, trattandosi di **consulenza contabile** si devono ritenere applicabili i maggiori limiti di cui alla sentenza S.U. Cassazione n. 3086/22.

Come è ben noto le recenti pronunce delle Sezioni Unite n. 3086/22 e ... hanno ridefinito i poteri di acquisizione del ctu, chiarendo che «In materia di consulenza tecnica d'ufficio il consulente nominato dal giudice, nei limiti delle indagini commessegli e nell'osservanza del contraddittorio delle parti, può acquisire, anche prescindendo dall'attività di allegazione delle parti, non applicandosi alle attività del consulente le preclusioni istruttorie vigenti a carico delle parti, tutti i documenti che si rende necessario acquisire al fine di rispondere ai quesiti sottopostigli, a condizione che essi non siano diretti a provare i fatti principali dedotti a fondamento della domanda e delle eccezioni che è onere delle parti provare e salvo, quanto a queste ultime, che non si tratti di documenti diretti a provare fatti principali rilevabili d'ufficio», con la conseguenza che l'accertamento di fatti diversi dai fatti principali **dedotti** dalle parti a fondamento della domanda o delle eccezioni, e salvo, quanto a queste ultime, che non si tratti di fatti principali rilevabili d'ufficio, o l'acquisizione nei predetti limiti di documenti che il consulente nominato dal giudice accerti o acquisisca al fine di rispondere ai quesiti sottopostigli **in violazione del contraddittorio delle parti** è fonte di nullità relativa rilevabile ad iniziativa di parte nella prima difesa o istanza successiva all'atto viziato o alla notizia di esso.

Peraltro, al fine di non indulgere ad una interpretazione abrogativa dell'art. 198 c.p.c. la Suprema Corte ha affermato che in materia di esame contabile ai sensi dell'art. 198 c.p.c. il consulente nominato dal giudice, nei limiti delle indagini commessegli e nell'osservanza della disciplina del contraddittorio delle parti ivi prevista, può acquisire, anche prescindendo dall'attività di allegazione delle parti, tutti i documenti che si rende necessario acquisire al fine di rispondere ai quesiti sottopostigli, anche se essi siano diretti a provare i fatti principali posti dalle parti a fondamento della domanda e delle eccezioni.

Pertanto, non si può ritenere violativa dell'onere probatorio, l'acquisizione dei bilanci della PREGIS che sono depositati presso la Camera di Commercio e la cui rilevanza si è

manifestata a seguito della mancata consegna della documentazione anteriore all'ordine di esibizione sull'assunto della non debenza della conservazione della documentazione contabile ultradecennale.

Si è già argomentato come tale condotta difetti di buona fede processuale, potendo ben supporre la convenuta che, in assenza delle dichiarazioni alla CONAI, si sarebbe concretizzata la necessità di ricostruire le movimentazioni di 'imballaggi' suscettibili di contribuzione.

Se ne ricava che non possa muoversi alcun appunto sotto questo aspetto alla consulenza tecnica.

La parte lamenta, poi, che il giudice abbia formulato un quesito² e soprattutto un ordine di esibizione³, che facendo riferimento all'attualità, abbia esteso la domanda tanto in punto di accertamento e condanna del contributo ambientale, quanto in ordine alla quantificazione delle somme versate da PREGIS a PoliEco fino condurre ad una condanna in futuro, consentendo la richiesta di condanna per un tempo successivo al momento di notifica dell'atto di citazione.

Per il periodo dal 2016 al 2019, PREGIS lamenta l'indebita estensione della domanda fino all'attualità, che ha trasformato la domanda in una domanda di condanna futura

² "1. accerti il Ctu, previo esame della documentazione in atti e di quanto acquisito, nel contraddittorio fra le parti, presso pubblici uffici nonché di quanto consegnato ex art. 210 c.p.c. di cui sopra, i quantitativi di imballaggi prodotti, ceduti e importati dalla So.pr.ad. s.r.l. nei periodi indicati nell'atto di citazione, nonché l'ammontare delle somme che la convenuta deve versare al Conai a titolo di contributo ambientale in relazione alle cessioni di imballaggi effettuate nel periodo in questione, individuando con precisione sia gli importi dovuti per ciascuna annualità sia l'importo complessivo dovuto. In mancanza di acquisizione di documentazione rilevante ex art. 210 c.p.c. provveda il Ctu all'accertamento sulla base dei dati bilancio degli anni in oggetto";

2. accerti il Ctu, previo esame della documentazione in atti e di quanto acquisito, nel contraddittorio fra le parti, l'esatto ammontare delle somme che la società convenuta ha versato, nel periodo indicato nella comparsa di risposta, nei confronti del PolieCo dal maggio **1999 fino all'attualità**, specificando sia l'importo pagato per ogni annualità, sia l'importo complessivo corrisposto".

³ in accoglimento dell'istanza avanzata da parte attrice ai sensi dell'art. 210 c.p.c., deve essere ordinato a parte convenuta di esibire in giudizio, entro trenta giorni: a) le fatture di vendita emesse e relative alle cessioni di imballaggi; b) le fatture di acquisto ricevute dalla società per l'importazione di film plastici vuoti e di materiali di imballaggio; c) le fatture di acquisto ricevute dalla società per l'importazione di altri imballaggi vuoti e di merci imballate; tutte relative al periodo compreso da ottobre 1998 fino **all'attualità**;

(pagamento dei contributi maturati successivamente all'introduzione del giudizio) ammissibile solo in ipotesi tipizzate.

Invero, non si ritiene di condividere tale censura in quanto l'atto di citazione, diversamente da quanto opinato da parte convenuta non contiene alcun riferimento all'oggi ma anzi chiede che venga dichiarato l'obbligo di PREGIS di iscrizione al Consorzio dal 1998 in avanti e che per il medesimo periodo sia determinato il contributo non assolto e dovuto a Conai.

Pertanto, l'allegazione dei fatti trova la sua preclusione temporale nella fase istruttoria (riaperta a seguito di rimessione sul ruolo dopo la sentenza non definitiva) e nella elaborazione della CTU.

Invero, la condanna in futuro trova sede in alcune ipotesi tipizzate come quella di cui all'art. 664 c.p.c. che consente la pronuncia di un'ingiunzione di pagamento di canoni ancora non scaduti ma che saranno dovuti, alle scadenze preterminate, per la sola perdurante disponibilità dell'immobile locato. Altra ipotesi è quella peculiare degli obblighi di mantenimento nelle relazioni familiari, ove si consente che la parte venga condannata per i mesi a venire al fine di prevenire l'inadempimento di tale primaria obbligazione. Si tratta, cioè, di ipotesi per le quali la vincolatività della statuizione condannatoria si concretizza in scadenze successive alla sentenza, mentre nel caso che ci occupa il limite temporale è quello delle preclusioni istruttorie.

Le risultanze della CTU

Come viene indicato dal CTU sono state svolte 5 riunioni peritali; mentre alle prime due hanno partecipato tutte e tre le parti, alle ultime tre non ha partecipato il consorzio Polieco, nonostante a tutte le parti fosse stata data la possibilità di partecipare anche in videoconferenza. Al legale del consorzio Polieco, nonché al suo CTU sono stati comunque trasmessi sempre via mail sia i verbali delle riunioni, sia i file excel che via via il CTU elaborava ed inviava alle parti al fine di rendere più efficace il contraddittorio.

PREGIS ha collaborato allo svolgimento dei lavori peritali, fornendo per il periodo 2010-2019 sia le fatture richieste, sia il foglio excel per la loro elaborazione, sia i versamenti fatti al Polieco. A seguito del provvedimento del GI del 02.03.2021 che rigettava le

istanze promosse da So.pr.ad., in ragione della ritenuta estensione della domanda, sono state fornite al CTU le password per visionare la documentazione per il periodo da dicembre 2016 in poi.

Il CTU ha potuto rispondere ai quesiti con approccio induttivo, per il periodo che va da ottobre 1998 a dicembre 2009, in relazione al quale il CTU, a ciò autorizzato dal giudice fin dal quesito, in assenza delle fatture e delle scritture contabili, ha fatto ricorso ai dati rinvenibili dai bilanci della Società; con approccio analitico, per il periodo che va dal 1° gennaio 2010 al 31 dicembre 2019, in relazione al quale è stata messa a disposizione la documentazione.

Il CTU ha precisato, inoltre, che le parti concordano sul fatto che la società è stata iscritta al Conai versando i contributi solo per il periodo dal 1998 al 2002; peraltro, risultano dai successivi bilanci appostazioni di versamenti effettuati a Conai ma non è stata fornita da PREGIS evidenza di tali contributi, rendendo impossibile una eventuale scomputazione di somme già versate.

In merito alla determinazione dei contributi dovuti, merita sottolineare che i soggetti tenuti al versamento del Contributo sono coloro che per primi immettono l'imballaggio finito nel mercato nazionale, quindi i produttori/importatori di imballaggi vuoti e gli importatori di merci imballate, nonché i produttori/importatori di materiali di imballaggio che forniscono autoproduttori e gli autoproduttori stessi nel momento in cui importano le materie prime per confezionare le proprie merci. Gli imballaggi destinati all'esportazione sono invece esentati dall'applicazione del Contributo. I soggetti obbligati al versamento sono tenuti a dichiarare periodicamente a CONAI i quantitativi di imballaggi ceduti o importati nel territorio nazionale. La periodicità della dichiarazione può essere annuale, trimestrale o mensile in funzione dell'entità del Contributo dovuto per ciascun materiale

La PREGIS (già So.pr.ad.), nella ricostruzione del CTU che si ritiene di condividere e che è esente da censure, acquista il prodotto film estensibile in polietilene sia da fornitori italiani che esteri, applica a tale prodotto uno strato adesivo e rivende ai propri clienti il prodotto finito, ovvero il film in polietilene adesivizzato rimovibile.

Sulla base di tale attività, quindi, la Società è tenuta al versamento del contributo Conai:

- sugli imballaggi delle merci importate (imballaggio del film acquistato in quanto è il primo soggetto a immettere tali imballaggi sul territorio nazionale);

- sugli imballaggi ceduti (in quanto in tale momento si configura la prima cessione dall'ultimo produttore al primo utilizzatore).

Quanto alle modalità di versamento del contributo ambientale dovuto, lo Statuto prevede che tali somme siano versate al CONAI, rispettivamente, dal consorzio percettore o debitore entro novanta giorni dal termine di liquidazione dell'I.V.A. concernente la relativa operazione, indicando, in considerazione della tipologia del materiale di imballaggio, il consorzio previsto dall'art. 223 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 al quale aderisca come produttore o del cui sistema faccia parte come utilizzatore.

Quanto all'entità del contributo, ai sensi dell'articolo 4, comma 1, del Regolamento CONAI: “[...] Il Contributo Ambientale CONAI è determinato dal Consiglio di Amministrazione”. Il contributo è determinato in funzione della quantità, del peso e della tipologia del materiale d'imballaggio immesso sul mercato nazionale, nonché dei costi connessi alla raccolta, riciclaggio e recupero di ciascuna tipologia di materiale.

Come si è visto, il CTU ha correttamente supplito alla carenza di produzione delle delibere con cui sono stati determinati gli importi dei vari coefficienti (indicati in citazione dal 1998 al 2014), potendosi comunque ritenere tale acquisizione afferente non ad un fatto principale ma accessorio e ricavabile da fonti istituzionali, anche in considerazione che il Conai è un consorzio obbligatorio per legge.

In merito alla determinazione del dovuto sono state avanzate anche ulteriori questioni: la prima in relazione al peso al quale commisurare il film adesivizzato, in quanto il peso indicato nelle fatture di vendita è comprensivo del peso del film e del peso dell'adesivo, per tale motivo non sarebbe possibile determinare con esattezza il peso dell'imballaggio ceduto.

Tale assunto che ritiene che il prodotto sia riconducibile ad un nastro adesivo per il quale il contributo Conai per “nastri adesivi e carte gommate” deve essere dimezzato viene risolto sulla scorta della considerazione che è stato utilizzato il medesimo peso su cui proprio la So.pr.ad ha applicato il coefficiente per determinare quanto dovuto al Polieco per lo smaltimento del film in polietilene. Pertanto, si ritiene che non vi sia questione in ordine al peso sul quale calcolare il coefficiente moltiplicatore del contributo.

La terza questione attiene alla richiesta di espungere dal calcolo prodotti identificati dai codici prodotto iniziale S (S 38, S 510, S 308 ecc.) ed ancora AM530PR che sono stati esclusi dalla categoria degli imballaggi dal CTU Balata nell'ambito della causa

Conai/Protec n. RG. 34507/2017. Invero, la riconduzione di tutto il film protettivo prodotto o ceduto da PREGIS è stata questione definitiva dalla sentenza non definitiva che ha accertato, per l'appunto, in modo omnicomprensivo, che la produzione della società convenuta rientrasse nell'ambito degli imballaggi.

Per tale ragione non si può accogliere la richiesta di parte convenuta di scomputare tale materiale sulla base di una consulenza tecnica assunta in altra causa tra diverse parti né si può ammettere una consulenza merceologica in quanto il giudice della sentenza non definitiva ha chiaramente ed esplicitamente ritenuto che tutta la produzione della *società convenuta PREGIS già SOPRAD rientri nella categoria di imballaggio* (cfr. p. 14: *“Così individuata e delimitata la nozione di imballaggio, va chiarito ed evidenziato che anche i film protettivi adesivi e removibili prodotti e importati dalla società oggi convenuta devono essere classificati quali imballaggi, in particolare come imballaggi di tipo terziario (o per il trasporto), presentando questi tutte le caratteristiche proprie degli imballaggi sin qui esaminate.(...) Non v'è chi non veda, dunque, come tali considerazioni confermino la correttezza dell'inquadramento dei particolari film protettivi in polietilene realizzati dalla SO.PR.AD. s.r.l. tra gli imballaggi di tipo terziario, atteso che sia l'art. 3 della dir. 94/62/Ce che l'art. 218, co. 1 lett. b) classificano come imballaggi per il trasporto quelli che facilitano la manipolazione della merce, evitando che questa subisca danni durante il trasporto dal produttore all'utilizzatore. (...) i film adesivi vengono facilmente rimossi una volta assolta la funzione di protezione, il che sta ad evidenziare che essi non diventano mai, definitivamente, parte integrante della merce”*).

Non possono, quindi, essere espunte dal conteggio le tipologie di film adesivizzato di cui sopra sulla base del codice identificativo.

Altra questione concerne la possibilità di ascrivere alla fascia A (179€/ton) in luogo della fascia C (228 €/ton.) il film adesivizzato.

Dal 2018 alla normativa Conai, nella quale è stata introdotta la diversificazione degli imballaggi in plastica in diverse fasce in funzione all'impatto ambientale della gestione di tali imballaggi. “Dal 1° gennaio 2018 sono quindi entrate in vigore 3 differenti fasce di Contributo ambientale:

FASCIA A – Imballaggi selezionabili e riciclabili da circuito “Commercio & Industria”:
179 €/ton

FASCIA B – Imballaggi selezionabili e riciclabili da circuito “Domestico”: 208 €/ton

FASCIA C – Imballaggi non selezionabili/riciclabili allo stato delle tecnologie attuali: 228 €/ton.

Tale questione deve essere risolta sulla base della stessa conclusione di parte convenuta nella comparsa conclusionale prima della sentenza non definitiva. In essa si legge: “Il prodotto realizzato da SO.PR.AD. è infatti un film tecnico di protezione temporanea, concepito per essere adesivizzato alle superfici del cliente SO.PR.AD. per il tempo strettamente necessario al compimento del processo di trasformazione industriale della superficie medesima all’unico scopo di evitare che le lavorazioni del ciclo produttivo vadano ad incidere sul livello qualitativo di essa tant’è che, terminato il ciclo produttivo, il ricordato film, utilizzato nel menzionato ciclo (come confermato dai clienti SO.PR.AD. nei termini di cui alle dichiarazioni in atti) e come precisato nella scheda tecnica anch’essa in atti, viene rimosso e trattato come rifiuto speciale non destinato al riciclo ed alla raccolta differenziata.” Tale conclusione è conferente anche con gli esiti della perizia Balata dalla quale si evince che i film prodotti si esauriscono nel ciclo produttivo ma non sono idonei ad un riciclo. Né parte convenuta ha dato prova del contrario. Non risulta, quindi, possibile sussumere i prodotti della PREGIS srl nella fascia A.

Sulla quantificazione del contributo dovuto a CONAI -Periodo 2010-2019

Tanto premesso, nel caso di produttore di imballaggi che importi semilavorati/merci destinati alla produzione di imballaggi il primo momento impositivo è quello dell’importazione di materia prima/semilavorati imballata. La società convenuta è tenuta al pagamento del contributo CONAI sugli imballaggi, costituiti dai pallets, utilizzati per il trasporto dei semilavorati importati e destinati alla produzione, ovvero i films.

Il CTU ha svolto una complessa ricostruzione del peso dei pallets necessariamente acquistati dalla PREGIS sia in base alle fatture dal 2010 al 2019 sia mediante ricostruzioni induttiva per il periodo precedente.

L’importo è modesto e su tale determinazione non vi è stata alcuna censura delle parti.

Il contributo dovuto dal 2010 al 2019 è pari a **€1451,00** (p.56).

In relazione al ben più corposo secondo momento impositivo: ossia quello della cessione a terzi del film protettivo, dal ricalcolo basato sulle fatture fornite da PREGIS per il periodo 2010- 2019 si sono escluse le fatture che non presentavano il contributo

POLieECo o perché destinate all'estero o perché non attinenti a cessione di film in polietilene (questo secondo caso in misura del 0,30% di tutte le fatture).

Il peso su cui operare il coefficiente moltiplicatore è stato desunto indirettamente dal corrispettivo per singola fattura del contributo PoliEco, poi verificando a campione tale deduzione.

In relazione al **periodo 2010-2019** il contributo per la cessione di imballaggi è di **€2.069.373,00**.

Sulla quantificazione del contributo dovuto a CONAI - Periodo 1998-2009

Quanto alla determinazione del contributo CONAI dovuto per **acquisti di imballaggi** per il periodo ottobre 1998 – 2009, il CTU ha operato ricostruendo dai dati di bilancio gli acquisti di materie prime distinguendo, per le annualità dove tale dettaglio era fornito, tra le importazioni e gli acquisti effettuati in Italia per il periodo ottobre 1998- dicembre 2009; la stima del peso degli imballaggi dei semilavorati/merci acquistate per gli anni ottobre 1998-dicembre 2009 sulla base del rapporto peso/importazioni degli anni 2010-2016. Anche in questo caso l'importo è assolutamente poco significativo.

Per il periodo dal 2006, essendo per l'epoca precedente stata eccepita la prescrizione, l'ammontare del contributo dovuto al CONAI è pari a **€50**.

Per quanto attiene alle **cessioni di imballaggi**, nel medesimo periodo dal 1998 al 2009, in assenza delle fatture non depositate da PREGIS, il CTU ha operato sulla base dei dati di bilancio relativi alle cessioni di prodotti operando una distinzione, per le annualità dove tale dettaglio era fornito, tra le esportazioni (per le quali non si applica il contributo) e le vendite effettuate in Italia per il periodo ottobre 1998-2009 (per l'anno 2007 su base induttiva è stato ricavato il dato delle esportazioni in quanto non è stato possibile reperire tale dettaglio in bilancio); ha poi operato la determinazione del rapporto medio tra il peso complessivo dei prodotti venduti e il totale delle vendite di prodotti in Italia per gli anni 2010-2019, annualità per le quali si aveva disponibilità della documentazione ed ha stimato il peso dei prodotti venduti in Italia per gli anni ottobre 1998-2009 sulla base del rapporto Peso/vendite degli anni 2010-2019.

Ne è conseguita la determinazione del contributo CONAI tramite moltiplicazione del peso determinato con le aliquote dei contributi CONAI previste per ciascuna annualità. Le

conclusioni cui perviene il CTU anche per la determinazione delle quantità prodotte nei periodi non coperti da documentazione sono condivisibili: la stima effettuata dal CTU circa i valori medi di produzione relativi agli anni nei quali il convenuto non ha fornito elementi per valutarne l'entità, trattandosi di una presunzione giustificata induttivamente, è comunque fondata su un fatto noto (i dati reperibili)".

La possibilità per il CTU, in assenza di documentazione che doveva essere fornita dalla parte, di ricostruire la stima su base induttiva fondata sui dati conosciuti è stata già affermata dalla presente sezione (Cfr. n. 1846/2017, n. 10173/2016, 19085/2018).

Come si è già argomentato, parte convenuta non può lamentarsi di tale metodo induttivo che è stato cagionato dalla mancata conservazione delle scritture contabili anteriori al 2009, nonostante la notifica della citazione nel maggio del 2016.

Peraltro, come si è evidenziato il CTU si è potuto valere di un ampio supporto documentale (le fatture 2010-2019) dal quale trarre percentuali di vendita e di peso, che sono state applicate a periodi non coperti dalle scritture contabili, dati comunque incrociati e supportati con i bilanci acquisiti.

Peraltro, gli effetti della prescrizione limitano la rilevanza della ricostruzione induttiva da parte del CTU.

Per quanto attiene alle cessioni di imballaggi, ricostruita come sopra la somma dovuta per il periodo dal 2007 al 2009 il contributo dovuto è pari a **€417.723**.

Il totale complessivo ammonta a €2.488.597.

In ordine alla somma da ripetere da parte di PoliECo

La Società ha fornito evidenza dei versamenti dal 2010 al 2019, mentre i versamenti per il periodo antecedente al 2010 non sono stati forniti. Polieco al contrario, in un primo momento si era reso disponibile a fornire tali versamenti, confermando tra l'altro, che aveva riscontrato che tali versamenti corrispondevano con quanto dichiarato dalla Società. la Società, come si è detto al par. 2, ha richiesto nella comparsa di costituzione la restituzione della somma di € 600.000; tale somma è stata rivista in € 312.717 nella nota di precisazione delle conclusioni del 21.06.2019 in atti, come confermato anche dalla Società nel verbale del 06.04.2021 (All. 5). Non è chiaro, tuttavia, se tale importo sia

comprensivo o meno dell'Iva. Si precisa a tal proposito che gli importi calcolati dallo scrivente sono tutti al netto dell'Iva.

per il periodo 2010-2019, ha determinato l'ammontare dei versamenti sulla base delle evidenze fornite dalla Società, consistenti nelle dichiarazioni inviate al Polieco concernenti i quantitativi di prodotti ceduti e la copia dei bonifici effettuati;

- per il periodo 1999-2009, in mancanza di evidenze dei versamenti, si è fatto riferimento alla documentazione disponibile, ovvero i bilanci e una scheda contabile depositata in atti come allegato alla comparsa di costituzione (All. 13 alla comparsa di costituzione) nella quale sono evidenziate le scritture contabili relative ai versamenti effettuati dalla Società dal 2006 al 2016. Concludendo, sulla base della documentazione disponibile l'ammontare dei versamenti che la Società ha effettuato al Polieco nel periodo 1999-2019 ammonta - al netto dell'Iva - a complessivi € **314.780**, di cui € 166.084 riscontrati con documentazione attestante il versamento effettivamente fatto dalla società, mentre € 148.696. ricostruito sulla base di una scheda contabile e dei bilanci della So.pr.ad. secondo quanto descritto in precedenza.

Conclusioni

Nei limiti posti dalla sentenza non definitiva, che non tiene conto della successiva interpretazione della Suprema Corte della nozione di imballaggio (“non rileva la funzione di contenente e protezione in sé ma la destinazione di ciò che è contenuto e protetto alla circolazione e dunque al mercato, sia quello delle materie prime sia quello dei prodotti finiti ovvero degli stadi intermedi fra queste due condizioni”), si deve quantificare la somma dovuta da PREGIS spa (già SOPRAD) al Consorzio CONAI di €2.488.597, di cui €1501 per acquisti di imballaggi e €2.487.096,00 per cessione di imballaggi.

Deve essere accolta la richiesta di chiamata di terzo di PoliEco.

La somma che deve restituire PoliEco è pari a € 314.780.

In ragione della controvertibilità delle questioni testimoniata da alcune pronunce della Corte d'Appello di Roma in ordine all'effetto del novellato art. 237, comma 8, D.Lgs. 152/2006 TUA e della recente pronuncia della Corte Suprema di Cassazione n. 12458/2023 che ha ridefinito la nozione di imballaggio, sussistono giuste ragioni per la compensazione delle spese.

P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:

- 1) Condanna PREGIS srl (già SO.PR.AD. s.r.l.) a versare a CONAI la somma di €2.488.597 a titolo di contributi ambientali, di cui €1501 per acquisti di imballaggi e €2.487.096,00 per cessione di imballaggi per il periodo dal 2006 al 2019, con interessi convenzionali dalla scadenza.
- 2) Condanna PolieCo a restituire a PREGIS srl la somma di €314.780, con interessi legali dalla domanda.
- 3) Compensa le spese tra le parti.

Roma, 15.09.2023

Il Giudice

Cristina Pigozzo